Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 301**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 19 novembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1963, n. 1500.

Istituzione di indirizzi specializzati negli istituti tecnici femminili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, relativa al riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, relativa alla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili;

Ritenuta l'opportunità di prevedere l'istituzione, presso gli istituti tecnici femminili, degli indirizzi specializzati per econome-dietiste e per dirigenti di comunità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Negli istituti tecnici femminili, in aggiunta all'indirizzo generale, possono essere istituiti gli indirizzi specializzati per econome-dietiste e per dirigenti di comunità.

Il corso di studi di tali indirizzi specializzati ha la durata di un triennio in prosecuzione di un biennio propedeutico comune all'indirizzo generale e agli indirizzi specializzati.

Art. 2.

Nell'indirizzo specializzato per econome-dietiste sono impartiti i seguenti insegnamenti:

Religione - Italiano - Storia ed educazione civica - Lingua straniera - Psicologia e pedagogia - Diritto, economia e legislazione sociale - Contabilità, matematica finanziaria e statistica - Chimica generale, inorganica e organica ed esercitazioni - Merceologia - Trasformazione e conservazione degli alimenti - Chimica degli alimenti ed esercitazioni - Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni - Anatomia e fisiologia umana - Igiene ed esercitazioni - Economia domestica - Dattilografia ed esercitazioni di calcolo meccanico - Esercitazioni di economia domestica - Educazione fisica.

Art. 3.

Nell'indirizzo specializzato per dirigenti di comunità sono impartiti i seguenti insegnamenti:

Religione - Italiano - Storia ed educazione civica - Lingua straniera - Pedagogia e psicologia - Elementi di diritto, economia e sociologia - Chimica - Igiene, puericoltura ed esercitazioni - Contabilità e statistica - Economia domestica e tecnica organizzativa - Musica e canto corale - Tirocinio - Esercitazioni di economia domestica e tecnica organizzativa - Educazione fisica.

Art. 4.

Al termine del quinquennio si sostengono gli esami di Stato per il conseguimento del diploma di abilitazione relativo all'indirizzo frequentato.

Art. 5.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati gli istituti tecnici femminili che assumeranno gli indirizzi specializzati, il numero dei loro corsi completi e la tabella organica di ciascun istituto con l'indicazione degli orari d'obbligo e sarà altresì determinato il contributo dello Stato occorrente per il funzionamento degli istituti stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 133. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. 1501.

Prelevamento di lire 726.700.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 726.700.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di lire 726.700.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-1964, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese di giustizia (per acquisizione, a cura della Procura generale della Corte dei conti, di copie di documenti, cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati) (cap. n. 115) L. 29.900.000
(in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze).

Fitto di locali (capitoli nn. 137 e 158) » 33.500.000
(in relazione ad improrogabili e urgenti necessità di provvedere all'affitto di locali per l'Avvocatura dello Stato e per i Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica).

Fitto di locali per l'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro (cap. n. 296) » 80.000.000
(in relazione alla urgente necessità di affittare nuovi locali per una più adeguata e funzionale sistemazione dei servizi delle Direzioni provinciali del tesoro).

Compensi speciali da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (cap. n. 226)	L.	6.000.000		
Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale (cap. n. 228)	»	600.000		
Spese per indagini, rilevazioni e studi (cap. n. 232)	»	900.000		
Spese casuali (cap. n. 233)	»	800.000		
Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili alla riforma dell'Amministrazione (cap. n. 494-*bis*)	»	50.000.000		
			»	58.300.000

(in relazione ad intervenute esigenze connesse con lo svolgimento dei lavori della Commissione per la riforma burocratica, prima non prevedibili).

Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale delle Ragionerie provinciali dello Stato ed a quello delle Direzioni provinciali del tesoro, per eccezionali prestazioni rese per dare esecuzione al provvedimento relativo ai miglioramenti economici al personale in quiescenza (capitoli nn. 526-*bis* e 538-*bis* . L. 400.000.000
(per remunerare eccezionali prestazioni rese, anche col sistema del cottimo, dal personale suddetto per la liquidazione dei miglioramenti economici al personale in quiescenza).

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. n. 20)	L.	1.500.000		
Spese eventuali all'estero (cap. n. 68)	»	23.500.000		
			»	25.000.000

(assegnazioni connesse con maggiori spese per i viaggi all'estero, prima non prevedibili).

Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali (cap. n. 125) » 100.000.000
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili).

L. 726.700.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 28 giugno 1963, n. 859 e 21 agosto 1963, n. 1197;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 726.700.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro

Cap. n. 115. — Spese di giustizia (per acquisizione, a cura della procura generale della Corte, di copie di documenti, ecc.) L. 29.900.000

Cap. n. 137 — Fitto di locali . . » 8.500.000

Cap. n. 158. — Fitto di locali . .	L.	25.000.000
Cap. n. 226. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 228. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale	»	600.000
Cap. n. 232. — Spese per indagini, rilevazioni e studi	»	900.000
Cap. n. 233. — Spese casuali . .	»	800.000
Cap. n. 296. — Fitto di locali per la Amministrazione centrale e provinciale del tesoro	»	80.000.000
Cap. n. 494-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Ufficio per la organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali ») — Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili alla riforma della Amministrazione	»	50.000.000
Cap. n. 526-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica delle spese generali dell'Amministrazione del tesoro « Ragioneria generale dello Stato ») — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per dare esecuzione alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, relativa ai miglioramenti economici al personale in quiescenza (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 19)	»	200.000.000
Cap. n. 538-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere agli impiegati ed agenti in servizio presso le Direzioni provinciali del tesoro per prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per dare esecuzione alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, relativa ai miglioramenti economici al personale in quiescenza (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	200.000.000
Ministero degli affari esteri		
Cap. n. 20. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero	»	1.500.000
Cap. n. 68. — Spese eventuali all'estero	»	23.500.000
Cap. n. 125. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	»	100.000.000
	L.	726.700.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 176, *foglio n.* 11. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1963, n. 1502.

Prelevamento di lire 2.230.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 2.230.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di lire 2.230.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-1964, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:			
Compensi speciali da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie rese, per conto e nell'interesse del servizio delle pensioni di guerra (cap n. 544)		L.	80.000.000
(assegnazione indispensabile per provvedere alla corresponsione di compensi speciali al personale in relazione alle prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per l'acceleramento dei lavori per la liquidazione delle pensioni di guerra).			
Ministero delle finanze:			
Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale del Ministero e delle Intendenze di finanza (cap. n. 11) . . .		»	150.000.000
(integrazione occorrente per remunerare la eccezionale attività resa e da rendere nella gestione in corso, in dipendenza di particolari ed indilazionabili esigenze di servizio prima non prevedibili).			
Ministero dei lavori pubblici:			
Alluvioni, piene, frane, mareggiate (cap. n. 143) .	L. 1.000.000.000		
Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. n. 149) .	» 1.000.000.000	»	2.000.000.000
(assegnazioni indispensabili per provvedere all'esecuzione di indilazionabili interventi connessi con recenti avversità atmosferiche e calamità naturali).			
		L.	2.230.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 28 giugno 1963, n. 859 e 21 agosto 1963, numeri 1197 e 1208;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 2.230.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 544. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie da rendere, anche col sistema del cottimo, per conto e nell'interesse del servizio delle pensioni di guerra, ecc.	L.	80.000.000
Ministero delle finanze:		
Cap. n. 11. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale del Ministero e delle Intendenze di finanza, ecc.	»	150.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. n. 143. — Alluvioni, piene, frane, mareggiate, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 149. — Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ecc.	»	1.000.000.000
	L.	2.230.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 ottobre 1963, n. 1503.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da destinare all'insegnamento nel settore della Chimica industriale e sue applicazioni, presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 26 settembre 1963 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare ad un insegnamento nel settore della Chimica industriale e sue applicazioni in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1963

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, *foglio n.* 9. — VILLA

Repertorio n. 378.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo intitolato al dott. ing. Bernardino Nogara per un insegnamento nel settore della Chimica industriale e sue applicazioni, presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei settembre millenovecentosessantatre, nella sede del rettorato del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, n. 32, avanti a me dott. Fortunato Vito Catalano, direttore amministrativo del Politecnico di Milano, delegato con decreto rettorale in data 8 febbraio 1963, n. 103, a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione del Politecnico, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei testi noti ed idonei a termini di legge:

sig.na Fernanda Cavallazzi, nata a Milano il 9 settembre 1909 e domiciliata a Milano, piazza Grandi n. 5, impiegata;

sig.na Erminia Clerici, nata a Milano il 27 novembre 1931 e domiciliata a Milano, via Principe Eugenio n. 31, impiegata;

sono comparsi personalmente i signori:

cav. lav. dott. Paolo Nogara, nato a Costantinopoli il 19 novembre 1908, presidente ed amministratore delegato della Società « Prealpina Montefluoro - S. p. A. Industriale e Finanziaria », con sede in Milano in corso Europa n. 18, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Società « Prealpina Montefluoro - S. p. A. Industriale e Finanziaria » medesima, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 7 agosto 1963, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

prof. dott. ing. Gino Bozza, nato a Firenze il 10 febbraio 1899, rettore e legale rappresentante del Politecnico di Milano, con sede in piazza Leonardo da Vinci n. 32, ivi domiciliato per la carica, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione del Politecnico con deliberazione in data 26 settembre 1963, che in copia conforme si allega sotto la lettera *B*), persone tutte della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo.

Premesso

che in relazione agli sviluppi crescenti delle attività industriali chimiche e alla rapida evoluzione della tecnica che in questo campo, più che in ogni altro, si svolge con ritmo straordinariamente accentuato, assume ognora maggiore importanza e carattere di urgenza ampliare il numero dei posti di professore universitario di ruolo da assegnare presso il Politecnico di Milano a cattedre atte alla formazione di laureati in ingegneria chimica in grado di rispondere, con la loro preparazione, anche alle richieste ed esigenze dell'industria chimica;

che la Società « Prealpina Montefluoro - S. p. A. Industriale e Finanziaria », nell'intento di dare un effettivo contributo al progresso degli studi tecnici ai fini di cui sopra, con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione in data 7 agosto 1963, ha preso l'iniziativa di fornire i mezzi necessari per l'istituzione presso il Politecnico di Milano di un posto di professore di ruolo da assegnare ad una cattedra nel settore della Chimica industriale e sue applicazioni. Il posto di professore di ruolo sarà intitolato al dott. ing. Bernardino Nogara, per onorarne la memoria;

che il Consiglio della Facoltà di ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano hanno esaminato ed approvato, con vivo compiacimento e gratitudine, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta predetta di istituzione, mediante convenzione con la Società « Prealpina Montefluoro - S. p. A. Industriale e Finanziaria », di un posto di professore di ruolo riservato ad insegnamento nel settore della Chimica industriale e sue applicazioni,

tutto ciò premesso,

i signori predetti, come sopra costituiti, stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La Società « Prealpina Montefluoro - S. p. A. Industriale e Finanziaria », affinchè presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano venga istituito un posto di ruolo da assegnare ad una cattedra, intitolata alla memoria del dott. ing. Bernardino Nogara nel settore della Chimica industriale e sue applicazioni, che sarà determinata dal Consiglio della Facoltà di ingegneria previo accordo con la Società « Prealpina Montefluoro - S. p. A. Industriale e Finanziaria », si impegna a versare al Politecnico medesimo i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 3.800.000 (lire tremilioniottocentomila) più assegno temporaneo in conformità alla legge 9 febbraio 1963, n. 78, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 760.000 (lire settecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati al Politecnico di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, la Società « Prealpina Montefluoro » - S. p. A. Industriale e Finanziaria » si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano stati adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la Società « Prealpina Montefluoro - S. p. A. Industriale e Finanziaria » si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, la aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi su indicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

Il Politecnico di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di cui all'art. 1.

Il Politecnico di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo o responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti su indicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza di cui all'art. 2 e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Le spese di questo atto, stipulato nell'interesse del Politecnico di Milano ed esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono a carico del Politecnico medesimo.

L'atto stesso viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono coi testi medesimi e con me funzionario rogante.

L'atto consta di tre fogli, scritti su sette intere facciate e quanto qui della presente facciata, con nastro indelebile, da persona di mia fiducia.

F.to Paolo NOGARA
» Gino BOZZA
» Fernanda CAVALLAZZI, teste
» Erminia CLERICI, teste
Il funzionario rogante: Fortunato Vito CATALANO

Registrato a Milano, Ufficio atti pubblici il 1° ottobre 1963, al n. 1071/ME, vol. I. — *Gratis*.

Il direttore: VASSALLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1963.

Nomina del consigliere delegato dell'Ente autonomo « Volturno », in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli;

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1963, n. 333-*E* col quale sono stati nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo suddetto, per la durata di un triennio, i signori gr. uff. Renato Barendson, prof. Enzo Carlevaro e dott. Luigi Gentile;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Il gr. uff. Renato Barendson è nominato, per lo stesso periodo, consigliere delegato dell'Ente suddetto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1963

SEGNI

RUMOR — COLOMBO — SULLO — TOGNI — DELLE FAVE — CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1963
Registro n. 30 Interno, foglio n. 352. — DI STEFANO

(9639)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1963.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Civitavecchia (Roma).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale del turismo di Roma in data 30 aprile 1962, n. 16, con la quale viene proposto il riconoscimento del carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo al territorio del comune di Civitavecchia;

Sentito il Consiglio comunale di Civitavecchia;

Udito il parere del Consiglio centrale del turismo;

Rilevato che nel territorio del comune di Civitavecchia non vi sono speciali impianti che rispondono alle esigenze della tecnica terapeutica;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Civitavecchia (Roma) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dell'intero territorio del comune di Civitavecchia, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo, con sede in Civitavecchia.

Il prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 agosto 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI
Il Ministro per l'interno
RUMOR
Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

(9753)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1963.

Determinazione della misura massima del tasso di interesse da praticare ai sensi dell'art. 9 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, relativa ad attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 15 febbraio 1962, n. 68, recante norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero;

Visto l'articolo 9 della predetta legge 15 febbraio 1962, n. 68, il quale prevede che i contributi di cui agli articoli 1 e 7 della legge medesima possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli Istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministero del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 103322/32-*i* in data 19 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1963, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 306, con il quale la misura massima complessiva da praticare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della citata legge 15 febbraio 1962, n. 68, dagli Istituti previsti dall'articolo 3 della legge stessa, venne così determinata:

a) per mutui alberghieri in contanti: 7,70 per cento annuo effettivo;

b) per mutui alberghieri in cartelle fondiarie: 5 per cento annuo nominale, più la commissione dell'1 per cento ed i diritti erariali nella misura dello 0,15 per cento;

Considerato che il Ministero del turismo e dello spettacolo, su segnalazione degli Istituti di credito interessati, ha fatto presente che nella determinazione del tasso da praticare per i mutui alberghieri in cartelle fondiarie, non si è tenuto conto dell'imposta sulle obbligazioni di cui all'articolo 17, ultimo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603 (trasfuso nell'articolo 160 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645), il quale prevede l'aumento dello 0,10 per cento dei diritti erariali dovuti in abbonamento sui mutui in corrispondenza dei quali possono emettersi cartelle;

Vista la delibera in data 8 agosto 1963, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha espresso parere favorevole a che il tasso massimo complessivo per i mutui alberghieri in cartelle fondiarie sia fissato nella misura del 5 per cento annuo nominale, più la commissione dell'1 per cento ed i diritti erariali in ragione dello 0,25 per cento;

Decreta:

La misura massima complessiva del tasso di interesse da praticare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, dagli Istituti previsti dall'articolo 3 della legge stessa, a modifica di quanto stabilito con decreto n. 103322 del 19 dicembre 1962, è così determinata:

a) per mutui alberghieri in contanti: 7,70 per cento annuo effettivo;

b) per mutui alberghieri in cartelle fondiarie: 5 per cento annuo nominale, più la commissione dell'1 per cento ed i diritti erariali nella misura dello 0,25 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1963
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 215. — VENTURA SIGNORETTI

(9591)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 5 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9587)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1963.

Determinazione, per il biennio 1964-65, della misura del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24, comma primo, della legge 4 marzo 1958, n. 179;

Visti gli articoli 6 e 7 del regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del contributo di cui all'art. 24 della citata legge, dovuto dai committenti sul costo delle opere per il biennio 1964-65;

Decreta:

Il contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti, ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della legge 4 marzo 1958, numero 179, è determinato, per il biennio 1964-65, nella misura dell'1 per mille del costo delle opere ed è versato e riscosso con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 6 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(9592)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Ayres il 12 aprile 1961.

Il 7 novembre 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 dicembre 1962, n. 1759, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali, conclusa a Buenos Ayres il 12 aprile 1961.

In conformità al disposto dell'art. 21 la suddetta Convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1964.

(9755)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di San Floro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.344.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9676)

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Satriano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.682.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9677)

Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Scandale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.553.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9678)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Panettieri (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.969.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9679)

Autorizzazione al comune di Castrì di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Castrì di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.240.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9680)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Garaguso (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.528.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9681)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Irsina (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.098.518, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9682)

Autorizzazione al comune di Montalbano Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Montalbano Ionico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.048.382, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9683)

Autorizzazione al comune di Piazzola sul Brenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Piazzola sul Brenta (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.268.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9684)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Bevagna (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.904.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9685)

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Saracinesco (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9686)

Autorizzazione al comune di Laerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Laerru (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9687)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Motta Montecorvino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9691)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Borutta (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9688)

Autorizzazione al comune di Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Veiano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.556.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9689)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Turania (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9692)

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1963, il comune di Colle Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.079.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9693)

Autorizzazione al comune di Baranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1963, il comune di Baranello (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9694)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 18 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,40	622,41	622,40	622,40	622,40	622,39	622,42	622,40	622,40
$ Can.	577,67	577,50	577,60	577,65	576,50	577,57	577,50	577,50	577,40	577,50
Fr. Sv.	144,20	144,20	144,20	144,21	144,18	144,22	144,21	144,20	144,21	144,22
Kr. D.	90,16	90,16	90,19	90,20	90,12	90,18	90,1925	90,15	90,18	90,17
Kr. N.	86,98	86,98	86,99	86,975	87 —	86,98	86,96	87 —	86,97	86,95
Kr. Sv.	119,94	119,92	119,93	119,94	119,95	119,96	119,92	119,95	119,97	119,95
Fol.	172,84	172,85	172,84	172,85	172,75	172,84	172,805	172,82	172,84	172,85
Fr. B.	12,48	12,095	12,49	12,491	12,485	12,49	12,489	12,47	12,49	12,485
Franco francese	127,02	127,03	127,02	127,02	127,10	127,02	127,02	127,02	127,02	127,02
Lst.	1741,64	1741,95	1741,725	1741,75	1741,75	1741,76	1741,55	1741,70	1741,87	1741,75
Dm. occ.	156,55	156,58	156,59	156,595	156,52	156,60	156,5875	156,55	156,60	156,60
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,07	24,0715	24,05	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07
Escudo Port.	21,71	21,72	21,73	21,725	21,70	21,72	21,71	21,71	21,72	21,715

Media dei titoli del 18 novembre 1963

Rendita 5 % 1935	108,225
Redimibile 3,50 % 1934	91,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,875
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1963

1 Dollaro USA	622,395
1 Dollaro canadese	577,575
1 Franco svizzero	144,21
1 Corona danese	90,196
1 Corona norvegese	86,967
1 Corona svedese	119,93
1 Fiorino olandese	172,827
1 Franco belga	12,49
1 Franco francese	127,02
1 Lira sterlina	1741,65
1 Marco germanico	156,591
1 Scellino austriaco	24,071
1 Escudo Port.	21,717

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli al posto di insegnante di Armonia, Contrappunto, Fuga e Composizione nel Conservatorio di musica di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885.
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di insegnante di Armonia, Contrappunto, Fuga e Composizione nel Conservatorio di musica di Cagliari (1° ruolo - coefficiente 450).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione 1ª Ufficio concorsi, entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza e di preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 200. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 200 dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 200;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella della circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti in Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi, in occasione di azioni singole o collettive aventi fine politico nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 9 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciata dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato modello 69 di cui alla precedente lettera d) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera c) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera f) nonchè le madri e le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i

profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 200. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati oltre alla categoria d'impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

y) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è approvata la terna di cui al successivo art. 8 ed è dichiarato il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenze e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa)) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto:

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il

candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alla lettera *a*), *b*), *c*), *d*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, e di ruolo aggiunto, devono produrre sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati all'Ispettorato per la istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato di casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati e invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso, nella valutazione dei candidati, terrà conto dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e, in caso di rinunzia, al secondo e, quindi, al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio alla approvazione degli atti di concorso, ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel concorso.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1963
Registro n. 70 *Pubblica istruzione, foglio n.* 340

(9540)

Concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di Armonia complementare (Cultura musicale generale) nel Conservatorio di musica di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di Armonia complementare (Cultura musicale generale) nel Conservatorio di musica di Bolzano.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato

militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione 1ª - Ufficio concorsi, entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza e di preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 200. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 200 dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 200;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato con modificazione dalla legge 23 feb-

braio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella della circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti in Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fine politico nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste dei 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 9 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciata dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato modello 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *c*) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri e le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 200. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati oltre alla categoria d'impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

y) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione univer-

sitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è approvata la terna di cui al successivo art. 9 ed è dichiarato il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzbione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenze e precedenze agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa)) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto:

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, e di ruolo aggiunto, devono produrre sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale delle antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato di casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove di esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso nella valutazione dei candidati terrà conto oltre che delle prove di esame, anche dei titoli artistici predetti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5 del terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dalla approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1963
Registro n. 70 Pubblica istruzione, foglio n. 345

Programma degli esami di concorso a cattedre di Armonia complementare nei Conservatori di musica

1. - Armonizzare a quattro parti vocali, in stile imitato e nei limite massimo di 12 ore, un basso non numerato assegnato dalla Commissione esaminatrice.

2. - Armonizzare a quattro parti vocali, in stile fiorito e nel limite massimo di 12 ore, una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice.

3. - Scrivere, seduta stante, un basso d'armonia rispondente a determinati criteri proposti dalla Commissione esaminatrice.

4 - *a*) Armonizzare, a quattro parti, al pianoforte, seduta stante, un basso non numerato di media difficoltà assegnato dalla Commissione esaminatrice;

b) accennare con la voce una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice, realizzandone, seduta stante, l'armonizzazione al pianoforte;

c) leggere a prima vista al pianoforte parte di una composizione a voci sole, scritta nelle rispettive chiavi antiche;

d) improvvisare un ampio giro armonico, su inciso dato, per dar prova di possedere la tecnica della modulazione.

5 - *a*) Correggere, in presenza della Commissione esaminatrice, un elaborato di armonia assegnato dalla Commissione stessa;

b) analizzare oralmente, sotto l'aspetto armonico ritmico e formale, un brano per pianoforte assegnato dalla Commissione esaminatrice;

c) rispondere a domande concernenti il proprio metodo di insegnamento, lo sviluppo storico dell'armonia e la conoscenza della relativa letteratura didattica.

N.B. — Le prove 1 e 2 avranno luogo in stanze fornite di pianoforte.

(9541)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi pubblici, per esami, a sessanta posti di alunno di Amministrazione (categ. A) ed a quarantacinque posti di alunno di economato (categ. B) nel ruolo del personale di Amministrazione degli Istituti sanitari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, nel ruolo del personale di amministrazione degli istituti sanitari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a sessanta posti di alunno di amministrazione, categ. *A;*

a quarantacinque posti di alunno di economato, categ. *B.*

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai concorsi predetti possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore a 21 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a quarantaquattro anni:

1) per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; l'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al numero 2 della lettera *d*), salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a cinquantacinque anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i quarantacinque anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui trattasi, possono partecipare ai concorsi stessi qualunque sia la loro età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica a prestare servizio presso la istituzioni sanitarie;

F) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per il concorso a sessanta posti di alunno di amministrazione - categoria *A*:

diploma di laurea in economia e commercio;
diploma di laurea in giurisprudenza;
diploma di laurea in scienze politiche;
diploma di laurea in scienze sociali e politiche;
diploma di laurea in scienze sociali e sindacali;
diploma di laurea in scienze economiche e marittime;
diploma di laurea in scienze coloniali;

b) per il concorso a quarantacinque posti di alunno di economato - categoria *B*:

diploma di scuola media di secondo grado o titolo di studio equipollente.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dai concorsi coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato con ricevuta di ritorno alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero, Ufficio V, Sezione 1) in Roma, via Giulio Romano n. 46, entro e non oltre le ore 19 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Parimenti non saranno ammessi ai concorsi quei candidati che — anche se in tempo utile — avranno presentato le relative domande ad Amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Coloro che intendano partecipare ad entrambi i concorsi dovranno inoltrare una domanda per ogni concorso.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione) ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università o della Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del l'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la unità di appartenenza.

Per avere accesso all'aula il candidato, ammesso a sostenere le prove scritte, dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettueranno le prove scritte d'esame saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi a ciascun concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno:

a) per il concorso a sessanta posti di alunno di amministrazione, categoria *A*: in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto amministrativo.

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali;
3) diritto amministrativo;
4) merceologia. Nozioni fondamentali sui seguenti argomenti: Classificazione delle merci - Imballaggi e loro importanza - Prodotti metallici e leghe - Prodotti chimici - Fibre tessili naturali e artificiali; filati e tessuti - Legni e carte - Pelli e cuoio - Combustibili - Prodotti alimentari; sostanze amidacee, zuccherine e alcooliche; grassi e derivati; latte e derivati (burro e formaggio); uova, carne e prodotti della pesca; nervini e spezie - Cere, candele, saponi e detersivi.

b) per il concorso a quarantacinque posti di alunno di economato, categoria *B*: in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto privato (civile e commerciale);
b) elementi di diritto amministrativo.

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto privato (civile e commerciale;
b) elementi di diritto amministrativo;
c) computisteria;
d) legislazione sociale con particolare riguardo alle assicurazioni sociali e alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove scritte e nelle singole prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti, prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendendenze dell'Istituto;

18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375 modificata con legge 5 marzo 1963 n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa.

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

14) invalido civile: dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 dovrà produrre un certificato in carta bollata da L. 200 da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati di ciascun concorso saranno sottoposti alla approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 200.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 200, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 200;

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 200.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.
Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà considerato rinunciatario al posto.

Ai candidati del concorso a sessanta posti di alunno di amministrazione e a quelli del concorso a quarantacinque posti di alunno di economato che saranno nominati verrà assegnato rispettivamente lo stipendio mensile lordo di lire 110.000 e di L. 95.000 per tredici mensilità integrato dall'assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparabile ad ogni effetto, le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale e l'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare.

Inoltre sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione preso a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno in cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Via Giulio Romano, 46 - ROMA

. l . sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . . a . . . . il . . . . residente a . . . . . . (provincia di . . . . .) (1) domanda di essere ammess . a partecipare al concorso per esami a: . . . .

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . (indirizzo dell'Università o della Scuola);

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo: . . . . . . (4).

In caso di nomina . l . sottoscritt . è dispost . a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) . . (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6).

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati; ovvero siano intervenuti: amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali pendenti.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della unità di appartenenza.

(9662)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Finale Ligure

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 24 luglio 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Finale Ligure (Savona);

Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Finale Ligure, nell'ordine appresso indicato:

1.	Carlevaro dott. Oscar	punti 79,23	su 132
2.	Varone dott. Domenico	» 78,96	»
3.	Bello dott. Pietro	» 78,09	»
4.	Mondi dott. Antonino	» 77,42	»
5.	Ciani dott. Vittorio	» 77,22	»
6.	Rabacchino dott. Ferdinando	» 77,11	»
7.	Martino dott. Francesco	» 77,10	»
8.	Lo Iacono dott. Domenico	» 77 —	»
9.	Colonna Giovanni	» 76,50	»
10.	Lugli dott. Giuseppe	» 76,21	»
11.	Ferri dott. Pasquale	» 75,68	»
12.	Ferri dott. Raffaele	» 75,05	»
13.	Pieschi dott. Antonio	» 74,95	»
14.	Cacciatore dott. Vincenzo	» 74,65	»
15.	Ganci dott. Rosario	» 74,30	»
16.	Laudante dott. Carmine	» 74,28	»
17.	Genovese dott. Stanislao	» 74,21	»
18.	Lombardi dott. Antonio	» 73,81	»
19.	Triolo Filippo	» 73,60	»
20.	Calvano Carlo	» 73,58	»
21.	Curcio dott. Antonio	» 73,27	»
22.	Cerruti dott. Carlo	» 73,13	»
23.	Cassano dott. Pasquale	» 72,80	»
24.	Nazario Riccardo	» 72,06	»
25.	Ferrigni dott. Giovanni	» 71,50	»
26.	Grimaldi Sisto Antonio	» 71,02	»
27.	Schlitzer dott. Pasquale	» 70,96	»
28.	Coppa dott. Gerardo	» 70,92	»
29.	Alagna dott. Gaetano	» 70,75	»
30.	Landoni dott. Luigi	» 70 —	»
31.	Belvedere dott. Giuseppe, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 69,36	»
32.	Rocchi dott. Carlo	» 69,36	»
33.	Simeone dott. Mariangelo	» 68,86	»
34.	Fuscà dott. Cesare	» 68,78	»
35.	Curulli dott. Agostino	» 68,77	»
36.	Campese dott. Dario	» 68,27	»
37.	Coverlizza dott. Mario	» 68,22	»
38.	Vaccarella dott. Giuseppe	» 68,08	»
39.	Fedele dott. Antonino	» 67,50	»
40.	Finarelli dott. Arnaldo	» 67,42	»
41.	Cusumano dott. Lorenzo	» 66,60	»
42.	Salvo dott. Antonino	punti 66,18	su 132
43.	Mancini dott. Rocco	» 66 —	»
44.	Di Campo dott. Michele	» 65,86	»
45.	Gioia dott. Giacomo	» 65,47	»
46.	Contaldo Alfonso	» 65,46	»
47.	Romano dott. Pasquale	» 65,06	»
48.	Magli Francesco	» 65 —	»
49.	Pittà dott. Giuseppe	» 64,96	»
50.	Brancati Corrado	» 64 —	»
51.	Bottaro Pietro, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 63,50	»
52.	Barcia dott. Carmelo	» 63,50	»
53.	Vannocchi Gregorio	» 63,26	»
54.	Scalesse Francesco	» 63,16	»
55.	Franzoni Ferrante	» 63 —	»
56.	Gasponi Vittorio	» 62,60	»
57.	Flacco Fioravante	» 62,24	»
58.	Petronio Bartolomeo	» 61,50	»
59.	Trapani Leopoldo	» 58,56	»
60.	Marangoni Umberto	» 58,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 7 novembre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(9603)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nella carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la Direzione della stazione sperimentale di granicoltura di Catania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1962, registro n. 23, foglio n. 211, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nella carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la Direzione della stazione sperimentale di granicoltura di Catania;

Vista la delibera 18 ottobre 1962, con la quale la prima sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ha designato quattro membri della Commissione predetta e due membri supplenti ;

Viste le lettere del 4 giugno e dell'11 ottobre 1963, con le quali il prof. Franco Angelini presenta per motivi privati le sue dimissioni da membro della Commissione esaminatrice sopracitata;

Considerata la necessità di accogliere le suddette dimissioni e di nominare in sostituzione del prof. Franco Angelini, il prof. Cavazza Luigi, designato quale membro supplente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Sono accolte le dimissioni del prof. Franco Angelini da membro della Commissione esaminatrice per concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la Direzione della stazione sperimentale di granicoltura di Catania, ed è nominato in sue veci il prof. Luigi Cavazza, straordinario di agronomia e coltivazione erbacee nella Università di Bari.

Al predetto spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1963
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 181

(9589)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a cinque posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei Servizi contabili della carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 13 del Bollettino ufficiale del Ministero, in data 8 novembre 1963, sono state pubblicate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a cinque posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 29 agosto 1962.

(9729)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a trentadue posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura della carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 13 del Bollettino ufficiale del Ministero, in data 8 novembre 1963, sono state pubblicate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a trentadue posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 22 marzo 1962.

(9730)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli ad un posto di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca (decreto ministeriale 20 novembre 1961).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 5 novembre 1963 il decreto ministeriale 1° luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1963, registro n. 32 Finanze, foglio n. 84 che approva la graduatoria generale di merito del concorso per titoli a un posto di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 13 giugno 1962.

(9533)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 87 in data 26 ottobre 1963 del Ministero della difesa-Marina, pubblica il decreto ministeriale 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1963 (registro n. 76, foglio n. 252), che approva la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1962.

(9407)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti in data 14 febbraio 1963, n. 100846 e n. 100848, con i quali è stata approvata rispettivamente la graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1961 e sono state dichiarate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte di San Pietro di Morubio-Angiari, San Giovanni Ilarione e Roverè Veronese sono rimaste vacanti della titolare a seguito di rinuncia o di opzione per altra sede delle vincitrici precedentemente designate e che pertanto, è necessario provvedere alla copertura dei posti stessi;

Decreta:

Le ostetriche sottosegnate, risultate idonee del concorso di cui nelle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per le sedi a fianco di ciascuna segnate:

1) Pizzamiglio Rosetta: San Pietro di Morubio-Angiari;
2) De Santi Carla: San Giovanni Ilarione;
3) Pistoia Liliana: Roverè Veronese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Verona, e per otto giorni consecutivi all'Albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 18 ottobre 1963

Il medico provinciale: DE MARCO

(9550)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 20999 del 27 agosto 1963, con cui veniva approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso a dodici posti di medico condotto, vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 21000 del 27 agosto 1963, con cui veniva dichiarato vincitore per la sede di Torre Annunziata il dott. Perez De Vera Giovanni;

Considerato che lo stesso ha fatto pervenire formale atto di rinunzia per tale sede;

Considerato che il dott. Polosa Tommaso che segue nella graduatoria, interpellato da questo Ufficio, ha dichiarato di essere disposto ad accettare la sede di Torre Annunziata;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Polosa Tommaso è dichiarato vincitore della sede di Torre Annunziata in sostituzione del dott. Perez De Vera rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 24 ottobre 1963

Il medico provinciale: TECCE

(9411)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8890 del 7 maggio 1963, con il quale è stato indetto il concorso ad otto posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962 nei seguenti comuni della provincia di Napoli: Napoli, Cardito, Frattaminore, Gragnano, Nola, San Giorgio a Cremano, Vico Equense, Volla;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di medico condotto di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dallo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa è così costituita:

Presidente:

De Sanctis dott. Ary, vice prefetto.

Componenti:

Tecce prof. Nicola, medico provinciale;

Bossa prof. Guido, direttore della Clinica medica della Università di Napoli;

Lobello prof. Franco, medico chirurgo;

De Matteis dott. Giovanni, medico condotto presso il comune di Napoli.

Segretario:

Limata dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Napoli, addì 18 ottobre 1963

Il medico provinciale: TECCE

(9666)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1963, n. 31750, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per dodici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1962;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 50 del vigente regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni ed alla Provincia modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei dodici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:

Ferrante dott. Oscar, vice prefetto vicario.

Componenti:

Raffo dott. Stefano, medico provinciale;

Candiani prof. dott. Gian Battista, libero docente primario ostetrico di ruolo degli Spedali civili di Brescia;

Sassi prof. Rodolfo, libero docente in ostetricia;

Cominelli Cristina, ostetrica condotta designata dai Comuni interessati al concorso.

Segretario:

Grimaldi dott. Guido, consigliere dell'Ufficio del medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni, all'albo di questo Ufficio.

Brescia, addì 24 ottobre 1963

Il medico provinciale: RAFFO

(9608)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 17 aprile 1963, n. 31750, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per tredici posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 44 del vigente regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai Comuni ed alla Provincia, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei tredici posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962 è costituita come appresso:

Presidente:

Ferrante dott. Oscar, vice prefetto vicario.

Componenti:

Raffo dott. Stefano, medico provinciale;

Balestrieri prof. dott. Federico, libero docente in patologia medica, primario di ruolo degli Spedali civili, Brescia;

Valgimigli dott. Giorgio, primario chirurgo di ruolo Ospedale di 100 letti di Darfo;

Coruzzi dott. Ugo, medico condotto designato dai Comuni interessati al concorso.

Segretario:

Grimaldi dott. Guido, consigliere dell'Ufficio del medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni, all'albo di questo Ufficio.

Brescia, addì 24 ottobre 1963

Il medico provinciale: RAFFO

(9607)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* — RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.